

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO E L'ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO PER LA PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SITA IN SIURGUS DONIGALA - ANNO 2018. CIG ZE42264874

L'anno 2018 addì 22 del mese di marzo,

TRA

Donatella Pani, nata a Cagliari il 30.11.1967, Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, che rappresenta, C.F. 80004000925;

E

Pirisi Filippo nato a Cagliari il 11/06/1985, residente a Cagliari in via Keplero, 1 C.F. PRSFPP85H11B354P, rappresentante legale dell'Associazione Punto a Capo con sede in Settimo San Pietro, via Grazia Deledda 17, P.IVA 02540500929;

PREMESSO CHE

- Il Servizio Sociale Comunale e l'U.O.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Distretto 1 Cagliari Area Vasta - hanno predisposto il progetto sociosanitario in favore di n. 1 minore, che prevede, per il primo semestre dell'anno 2018, in accordo con la coppia genitoriale, l'inserimento di tipo residenziale presso la Comunità Alloggio per minori "Punto a capo" di Siurgus Donigala;
- Il progetto di cui sopra è stato approvato in sede di UVT in data 29.12.2017;
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-culturale n. 241 del 21.02.2018 si è provveduto all'impegno di spesa per l'inserimento del minore U.M. presso la Comunità gestita dall'Associazione Punto a Capo, con costi per il 50% a carico del Comune e per il 50% a carico della ASL;
- L'Associazione Punto a Capo è in possesso delle regolari autorizzazioni sanitarie e al funzionamento.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

IL Comune affida all'Associazione Punto a capo, gestore della Comunità Alloggio per minori sita in Siurgus Donigala, che per mezzo del suo rappresentante accetta, le prestazioni relative all'ospitalità residenziale, mantenimento e attività educativa/formativa dell'utente beneficiario dell'intervento. L'intervento decorre dal 01.01.2018 e presumibilmente fino al 30.06.2018, per un totale di 181 giorni, al termine dei quali il Servizio Sociale valuterà se protrarre l'inserimento.

Art. 2 – Impegni delle parti

L'Ente affidatario si impegna a:

- a) osservare gli standard previsti dalla Regione Sardegna e ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
- b) prestare i servizi a favore dei propri assistiti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 4 “prestazioni” e nel Regolamento della Struttura;
- c) avvalersi di personale avente requisiti professionali idonei; garantire il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia.
- d) consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Comune;
- e) mantenere in efficienza struttura, servizi e attrezzature nonché quant'altro necessario al conseguimento dei fini educativi.
- f) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione, trasferimento, ricovero ospedaliero, vacanza e viaggio dell'ospite; eventuali periodi di assenza prolungati dovranno essere preventivamente concordati con i Servizi Sociali Comunali (per es. in caso di rientro a casa per vacanze natalizie ed estive, se previsto nel progetto individualizzato, o per periodi estivi di villeggiatura presenti nel calendario della Comunità;
- g) fornire, su richiesta del Comune, relazioni periodiche e finale relative all'andamento dell'inserimento e agli obiettivi raggiunti.
- h) garantire la definizione e l'attuazione, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale, del progetto educativo che stabilisce obiettivi, metodologie e modalità di verifica.

Il Comune si impegna a:

- a) fornire tutti gli elementi e la collaborazione necessari alla predisposizione e alla realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato;
- b) fornire la documentazione anagrafica, scolastica, giudiziaria e sanitaria dell'ospite (corredata di riferimenti nominativi e telefonici d'interesse) al fine di garantire un corretto inserimento e una reale personalizzazione dell'intervento;
- c) partecipare alle attività di valutazione e monitoraggio dell'intervento educativo tramite incontri e contatti regolari;
- d) versare la retta convenuta alla Comunità Alloggio, secondo le modalità indicate nel successivo art.9.

Art. 3 - Dimissioni

Le dimissioni potranno avvenire, di concerto con i Servizi Sociali, nel caso in cui dovessero insorgere elementi tali da rendere impossibile nel concreto la

realizzazione del progetto individualizzato, nonché nel caso in cui l'ospite adotti gravi, comprovati e reiterati comportamenti che arrechino danni fisici e psicologici agli altri ospiti e/o agli operatori.

Le dimissioni potranno essere inoltre disposte in ogni momento dal Servizio Sociale comunale nel caso in cui si ritenga opportuna la modifica del progetto di intervento relativo al minore, con decorrenza dalla data in cui la Comunità ne riceverà comunicazione o altra in essa indicata.

Art. 4 – Prestazioni (attività)

La Comunità, nel rispetto degli standard individuati dalla normativa regionale in vigore, garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi relativi:

- e) alla somministrazione del vitto adatto per qualità e quantità alle esigenze dell'ospite e rispondente alle indicazioni delle tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie competenti;
- f) alla fornitura di vestiario e quanto necessario per la cura della persona e più in generale per lo svolgimento di una normale vita di relazione;
- g) all'assistenza e cura sanitaria, con le modalità indicate nel successivo art.7;
- h) al conseguimento dell'istruzione scolastica obbligatoria e, in rapporto alle esigenze del minore, degli studi superiori e/o alla frequenza a corsi di formazione professionale;
- i) alla fornitura del materiale didattico necessario durante il periodo scolastico;
- j) al sostegno e recupero didattico extrascolastico e partecipazione ad attività per il tempo libero interni alla struttura (avviamento all'utilizzo degli strumenti informatici e di internet, attività socio-culturali e ricreative);
- k) all'attività di socializzazione e animazione per il tempo libero esterni alla struttura (sport, gite nei fine settimana, soggiorno in luoghi di villeggiatura protetta); sono escluse gite scolastiche extra-regione o all'estero, il cui costo sarà preventivamente concordato con gli esercenti la potestà sul minore e da questi rimborsato, salvo diversi accordi presi con il Servizio Sociale;
- l) agli interventi di assistenza psicologica come da progetto socio-sanitario;
- m) a quant'altro non riconducibile ai precedenti punti e comunque indispensabile allo sviluppo e all'educazione dell'ospite.

Art. 5 – Aggiornamento, vigilanza e verifiche.

Il Servizio Sociale Comunale vigilerà affinché il servizio venga erogato nel rispetto della presente convenzione.

La Comunità Educativa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Sociale qualsiasi anomalia nel funzionamento del servizio e invierà,

semestralmente la relazione di aggiornamento che descriva l'evoluzione del percorso del minore all'interno della struttura.

Il Comune ha facoltà di procedere a ispezioni e verifiche dello stato di attuazione del progetto educativo dell'ospite inserito, i requisiti strutturali, gestionali, nonché sul personale impiegato nell'espletamento del servizio socio-assistenziale ed educativo di cui trattasi.

Art. 6 - PEI

Entro il termine del primo trimestre (marzo 2018) dovrà essere aggiornato il Progetto educativo individualizzato.

Art. 7 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria nei confronti della minore è garantita dalla ASL dove ha sede la struttura, nel rispetto della normativa vigente. Sarà cura della Comunità Educativa iscrivere l'ospite presso la competente azienda A.S.L. territoriale, adottando tutti i provvedimenti opportuni in caso di malattie e di altre situazioni contingenti che richiedano un intervento sanitario, fatti salvi gli obblighi e i diritti degli esercenti la potestà.

La Comunità garantirà, inoltre, visite di controllo periodiche da parte del dentista, dell'oculista, del medico mediante l'attivazione dei servizi socio-sanitari del territorio.

Eventuali accertamenti, trattamenti, terapie, acquisto di dispositivi medici specifici e cure mediche specialistiche non coperte o non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale saranno preventivamente concordati con gli esercenti la potestà sul minore e da questi rimborsate, salvo diversi accordi presi con il Servizio Sociale.

Art. 8 - Responsabilità civile

La Comunità Educativa è obbligata a stipulare, in favore dell'assistito, idonea assicurazione al fine di coprire, ai sensi dell'art. 1917 del cod. civ., l'ospite da:

- infortuni di cui sia vittima all'interno o all'esterno della Comunità, salvo i casi nei quali la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni ricevuti o provocati a terzi sia all'interno sia all'esterno della Comunità.

Art. 9 – Corrispettivi e pagamenti

La retta giornaliera per il servizio oggetto della presente convenzione è pari a €. 107,00 IVA esente (costituita da retta base per €. 107,00). In base al progetto integrato definito tra il Comune di Settimo San Pietro e la ATS Cagliari, la suddetta retta, sarà così ripartita: 50% a carico del Comune e 50% a carico della ASL n° 8 di Cagliari. Pertanto la retta giornaliera a carico del Comune sarà pari ad €. 53,50.

In caso di assenza temporanea dell' ospite (rientro in famiglia, ricovero ospedaliero, gite scolastiche, vacanze estive e per qualsiasi altra evenienza) il Comune corrisponderà il 60% dell'importo della retta base.

L'intervento decorre a far data dal 01/01/2018 e sino al 30/06/2018, per n. 181 giorni.

Il Comune si impegna pertanto a corrispondere alla Comunità Educativa, la quota a proprio carico per un importo massimo pari a € 9.683,50 IVA esente.

Il Comune provvederà al pagamento della retta dietro presentazione, da parte della Comunità, della fattura mensile in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**), con allegato prospetto dal quale risulterà, per il soggetto inserito, il calendario delle presenze giornaliere relative al mese di riferimento, **nonché il calendario dei colloqui con lo psicologo.** In coincidenza con la presentazione della fattura relativa al mese di **marzo dovrà pervenire via PEC il PEI aggiornato;** in coincidenza con la presentazione della fattura relativa al mese di **giugno dovrà inoltre essere trasmessa via PEC la relazione conclusiva sull'inserimento.** Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sul C.C. indicato nel documento e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.

In nessun caso il Comune si farà carico della quota (pari al 50% del costo complessivo del progetto) di competenza della ASL 8, il cui pagamento sarà regolato dagli accordi definiti direttamente tra ASL e Comunità Educativa

Art. 10 – Inadempienze

In caso di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico della Comunità previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche, il Comune, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni comunicata alla comunità inadempiente e salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà decidere la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. dandone comunicazione agli organi competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 40 della L.R. N° 23/2005.

La convenzione può essere altresì risolta, ai sensi del citato articolo, dalla Comunità, nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi previsti dalla presente convenzione a carico di quest'ultimo,.

Art. 11- Controversie

Per quanto qui non espressamente previsto il presente accordo è regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione o alla applicazione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Cagliari.

Art. 12 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/2003 i dati forniti dal Comune saranno trattati dalla Comunità affidataria esclusivamente per le finalità connesse al Servizio da espletare. L'Ente si impegna ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni comunque acquisite nello svolgimento del servizio e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 – Tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e delle disposizioni interpretative dettate dal D.L. 187/2010.

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

c) il CIG attribuito dall'AVCP è il seguente: **ZE42264874**; tale codice sarà riportato in tutti i documenti relativi a pagamenti facenti capo al presente contratto.

d) la ditta conferma i dati già comunicati a questo Ente relativi al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contratto ed ai soggetti delegati ad operare sul conto.

Art. 14 - Varie

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, N° 131 e successive modifiche e integrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Alla presente lettera di incarico è allegato il Patto di integrità.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art.1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Per il Comune

Il Responsabile
dell'Area Socio-culturale

Donatella Pani

Per la Comunità

Il Responsabile legale
dell'Associazione Punto a Capo

Filippo Pirisi